



# *Prefettura di Pesaro e Urbino*

Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica Ufficio Antimafia  
tel:0721 386111 PEC: [protocollo.prefpu@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpu@pec.interno.it)

Pesaro, data del protocollo.

Spett.le ditta:  
**“COOPERATIVA TRASPORTI  
FOSSOMBRONE SOC. COOP. CONS.”**  
VIA DELLE INDUSTRIE S.N.  
S.IPPOLITO  
[ctftrasporti@legalmail.it](mailto:ctftrasporti@legalmail.it)

Rif. comunicazione presentata in data 20.10.2021.

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, comma 52 e D.P.C.M. in data 18 aprile 2013, come modificato dal D.P.C.M 24 novembre 2016.  
Comunicazione della ditta: **“COOPERATIVA TRASPORTI FOSSOMBRONE SOC. COOP. CONS. IN SIGLA C.T.F.”**  
Sede legale: S.IPPOLITO, VIA DELLE INDUSTRIE S.N.  
Codice fiscale/P.Iva: /00171750417.  
dell’interesse a permanere nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

In relazione alla istanza presentata in data 20.10.2021 si comunica che, con provvedimento in data **04.01.2022**, è stata disposta la conferma dell’iscrizione per un periodo di dodici mesi fino al **03.01.2023**, di codesta impresa nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per la seguente attività:

- autotrasporti per conto terzi.

**Si rappresenta che alla scadenza del termine sopraindicato seguirà l’automatica cancellazione dalla White-List qualora non pervenga, almeno trenta giorni prima, apposita istanza di rinnovo, all’indirizzo [protocollo.prefpu@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefpu@pec.interno.it), utilizzando l’apposito modello reperibile nel sito di questa Prefettura.**

**E’ fatto obbligo all’impresa iscritta nell’elenco di comunicare alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell’assetto societario o gestionale dell’impresa ovvero dell’incarico di direttore tecnico entro trenta giorni dalla data della modifica.**

La mancata osservanza dell’obbligo di comunicazione (art. 1, comma 55, della Legge 6 novembre 2012, n. 190) comporta la cancellazione dall’elenco.

A seguito delle verifiche svolte ai sensi degli artt. 67, 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011, questa Prefettura disporrà la cancellazione dell’impresa dagli elenchi nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla vigente normativa, accertata in procedimenti penali pendenti od azioni giudiziarie in corso alla data attuale, oltre che nei casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.

IL DIRIGENTE DELL’AREA I  
VICE PREFETTO  
(Dr.ssa Donatella Corvatta)